

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La X Commissione,

considerato che l'Italia ha aderito il 27 novembre 1990 a Parigi all'accordo fondamentale di Schengen ed alla convenzione di applicazione;

considerato che i menzionati accordi sono stati originati dall'intenzione dei diversi Paesi di avviare il processo di costruzione ed unione europea della quale, l'apertura delle frontiere, costituisce uno degli elementi fondamentali;

tenuto conto che la ormai avviata soppressione dei controlli alle frontiere interne rientra tra le misure che permettono ai cittadini europei ed extraeuropei muniti di regolare permesso, di circolare tra i differenti Paesi della comunità senza alcun ostacolo;

considerato che in data 19 novembre 1992, il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen;

tenuto conto che, poiché il Governo italiano dal 1992 ad oggi non ha ancora dato applicazione a quanto disposto nel citato disegno di legge, il turismo italiano, ed in particolare quello ligure, subisce gravi danni, non potendo garantire il libero transito dei cittadini ucraini o comunque dei cittadini extracomunitari giunti in Italia e muniti di regolare visto verso gli altri Paesi dell'Unione europea;

tenuto conto infine, che l'anomala situazione sopradescritta crea notevoli disagi ai turisti extraeuropei in visita in Italia i quali, se pur muniti di regolare visto non possono transitare liberamente nel resto del territorio comunitario, nonché gravis-

simi danni economici al settore del turismo italiano a vantaggio degli altri paesi europei;

impegna il Governo:

a dare completa ed immediata attuazione all'accordo di Shengen, nonché alla convenzione di applicazione del medesimo accordo, al fine di sanare l'ormai insostenibile situazione subita dagli operatori turistici italiani;

ad assumere le necessarie iniziative per non causare ulteriori danni al turismo e all'economia italiana per la stagione 1996 quali ad esempio un permesso temporaneo di transito dall'Italia, verso gli altri paesi CEE.

(7-00038)

« Chiappori ».

La IX Commissione,

premesso che la linea Chivasso-Aosta, unica struttura ferroviaria per un'area interregionale caratterizzata da un forte movimento pendolare, sulla quale nel 1992 si verificò un grave incidente che provocò la morte di sei persone, dovuto anche a causa della mancanza di sistemi automatici di controllo del traffico, risulta ancora oggi penalizzata da una dotazione tecnologica inadeguata sia in termini di capacità di traffico che di sicurezza dell'esercizio e, unico caso in Europa, è gestita quale « linea scuola » da un corpo militare;

considerato che nel corso della seduta dell'11 novembre 1993, la Commissione trasporti e telecomunicazioni della Camera dei deputati approvò una risoluzione nella quale si impegnava il Governo a non procedere, alla prevista scadenza del 30 aprile 1994, al rinnovo della convenzione per l'affidamento della gestione della linea ferroviaria Chivasso-Aosta al Genio ferrovieri, nonché ad individuare, in tempi rapidi, altre linee su cui impiegare tale corpo;

visto che successivamente e nonostante tale deliberazione parlamentare, in data 28 ottobre 1994, veniva siglata una

nuova convenzione tra le Ferrovie dello Stato ed il Ministero della difesa, nella quale veniva mantenuta, tuttavia in via transitoria per un ulteriore periodo di due anni, la gestione della suddetta linea da parte del Genio ferrovieri, in attesa della realizzazione dei necessari interventi di potenziamento della rete e delle tecnologie di gestione;

considerato che la realizzazione dei suddetti lavori di modernizzazione, quali il comando centralizzato del traffico, registra gravi ritardi che potrebbero compromettere il rispetto dei tempi prefissati per il ritorno della gestione alle Ferrovie dello Stato —:

impegna il Governo:

ad individuare le cause e le eventuali responsabilità per i ritardi registrati nell'esecuzione dei lavori previsti;

a completare tutti gli atti necessari per consentire la realizzazione, entro tempi certi e ravvicinati, dei suddetti lavori e per avviare ulteriori interventi di modernizzazione, quali l'elettrificazione delle linee ed il loro raddoppio, là dove necessario, nonché per accelerare le procedure per lo spostamento su altre linee dell'utilizzazione del Genio ferrovieri.

(7-00039) « Panattoni, Giardiello, Attili, Bova, Sica, Duca, Angelini, Biricotti ».